

## DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO ASSEMBLEA NAZIONALE FRANCESE

26 Agosto 1789

I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, comprendendo che l'ignoranza, l'oblio o la non curanza dei diritti dell'uomo sono le sole sorgenti delle pubbliche calamità e della corruzione de' governi, decisero di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, sempre presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi ad essi del continuo i loro diritti e doveri; affinché gli atti del potere legislativo e dell'esecutivo, potendo essere ad ogni istante paragonati collo scopo d'ogni politica istituzione, siano più rispettati; e i reclami de' cittadini, fondati d'or innanzi su semplici e incontestabili principj, giovino a sempre mantenere la costituzione e il ben comune.

In vista di ciò, l'Assemblea nazionale riconosce e dichiara, dii presente e sotto gli auspizj dell'Essere supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino.

**Art. I.** Gli uomini nascono e restano liberi ed uguali nei diritti; quindi le distinzioni sociali non possono esser fondate che sull'utilità comune.

**Art. II.** Lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo vale a dire la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

**Art. III.** Il principio d'ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, nè alcun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da quella.

**Art. IV.** La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; quindi l'esercizio dei diritti naturali di ogni persona non ha altri confini, se non quelli che agli altri membri della società assicurano il godimento dei medesimi diritti; nè questi confini ponno essere determinati che dalle leggi.

**Art. V.** La legge ha il diritto di proibire le sole azioni nocive alla società; e tutto ciò che non dalla legge non è proibito non può essere impedito, e niuno costretto a far quello che essa non impone.

**Art. VI.** La legge è l'espressione della volontà generale, avendo tutti i cittadini diritto di concorrere alla sua formazione, personalmente o per rappresentanti; e debb' essere per tutti la stessa, o protegga o punisca. Tutti i cittadini, come uguali ai suoi occhi, sono del pari ammissibili a tutte le dignità, cariche, pubblici impieghi, secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle virtù e dell'abilità.

**Art. VII.** Nessuno individuo può venir accusato, arrestato o detenuto fuorchè nei casi determinati dalle leggi e secondo le forme che esse hanno prescritte; e devono punirsi quelli che sollecitano, spediscono, eseguiscono o fanno eseguire ordini arbitrarj; ma ogni cittadino chiamato o arrestato in forza della legge, deve ubbidire immediatamente; resistendo, si rende colpevole.

**Art. VIII.** La legge non deve stabilire se non pene strettamente ed evidentemente necessarie, e niuno può essere punito se non in virtù d'una legge stabilita e promulgata prima del delitto, e legalmente applicata.

**Art. IX.** Dovendosi presumere innocente ogni uomo sino a che non sia stato dichiarato colpevole, se il suo arresto sarà giudicato indispensabile, deve però essere dalla legge severamente represso ogni rigore che non necessario per assicurarsi della sua persona.

**Art. X.** Nessuno deve venir molestato per le sue opinioni, fossero anche anche sediziose, purchè la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.

**Art. XI.** La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è un diritto de' più preziosi per l'uomo: quindi ogni cittadino può parlare, scrivere, stampar liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.

**Art. XII.**

La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una pubblica forza; questa è dunque costituita per il vantaggio di tutti, e non per particolare utilità di quelli, cui essa è confidata.

**Art. XIII.** Pel mantenimento della pubblica forza e per le spese d'amministrazione è indispensabile una comune contribuzione, la quale debb' essere ugualmente ripartita fra tutti i cittadini in ragione delle loro facultà.

**Art. XIV.** Tutti i cittadini hanno il diritto di comprovare o da sè stessi o pe' loro rappresentanti la necessità della pubblica contribuzione, di approvarla liberamente, di seguirne l'uso, di determinarne la quota, la riscossione e la durata.

**Art. XV.** La società ha diritto di dimandar conto a ogni pubblico agente della sua amministrazione.

**Art. XVI.** Ogni società, nella quale la guarentigia dei diritti non è assicurata, nè la separazione dei poteri determinata, non è costituita.

**Art. XVII.** Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esige evidentemente, e a patto d'un equo anteriore risarcimento.